

Disposizioni regionali attuative della misura vendemmia verde

1. Premessa

Il mercato vitivinicolo sta registrando ultimamente una flessione dei prezzi e dei consumi.

La crisi del comparto rientra di fatto nella crisi generalizzata dei mercati mondiali.

In particolare le produzioni piemontesi, prevalentemente a denominazione di origine, hanno in tempi recenti risentito della congiuntura negativa con un aumento delle giacenze di cantina.

In attesa di una ripresa economica occorre contribuire a ristabilire l'equilibrio di mercato per tutelare la redditività delle aziende vitivinicole piemontesi.

Tra gli strumenti a disposizione il Programma Nazionale di Sostegno per il settore del vino aggiornato dal Mi.PAAF nel 2009 prevede la misura di aiuto delle vendemmia verde.

Tale misura rientra tra i cosiddetti interventi di mercato finalizzati al mantenimento dell'equilibrio di mercato, eliminando le eccedenze contingenti.

Essa infatti consiste nella eliminazione o distruzione totale dei grappoli, non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie vitata.

2. DISPOSIZIONI GENERALI E FONTI NORMATIVE

Il Regolamento CE n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg. CE n. 491 del Consiglio, del 25 maggio 2009, prevede all'articolo 103 novodecies la misura della vendemmia verde.

Il Regolamento CE n. 555 della Commissione, del 28 maggio 2008 al Titolo II, Capo II, Sezione 3, articoli 11, 12, 13 e 14 prevede le modalità applicative della misura della vendemmia verde.

In attuazione di tale misura, il Mi.PAAF ha emanato il Decreto Ministeriale n. 9258 del 23 dicembre 2009 recante disposizioni attuative in ordine alla misura della vendemmia verde per le campagne dal 2009-2010 al 2012-2013.

Le presenti disposizioni sono in linea con il Programma Nazionale di Sostegno e il DM sopraccitato.

3. Area dell'intervento

La misura si applica sull'intero territorio regionale .

4. Soggetti interessati

Possono beneficiare della misura:

- gli imprenditori agricoli singoli e associati,
- cooperative agricole,
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola.

che conducono vigneti in qualità di proprietario, comproprietario, affittuario.

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono:

aver costituito o aggiornato correttamente il proprio fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati.

5. Condizioni di attuazione

La vendemmia verde deve essere effettuata sull'intera unità vitata esclusivamente con metodo manuale, l'unico in grado di garantire, allo stato delle conoscenze attuali, la totale eliminazione dei grappoli senza provocare danni alla vegetazione o alterare la fisiologia della pianta.

Le unità vitate oggetto della misura devono essere:

- iscritte nello Schedario viticolo presente nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte (sul SIAP), e coltivate con le varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nella regione Piemonte, in conformità all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) iii) del Reg. CE n. 555/2008;
- impiantate da almeno quattro campagne;
- oggetto di dichiarazione di vendemmia nella campagna precedente.

La stessa unità vitata non può essere ammessa all'aiuto per due anni consecutivi.

La superficie minima oggetto della misura è stabilita in 0,30 ha.

La superficie massima oggetto della misura è fissata in 5 ha .

L'anno successivo alla riscossione dell'aiuto i produttori hanno l'obbligo di rispettare le norme della condizionalità .

6. Criteri di priorità

I seguenti requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Criterio	Punti
Azienda con superficie vitata maggiore del 90% della SAU totale	30
Azienda con superficie vitata maggiore del 80% della SAU totale	25
Azienda con superficie vitata maggiore del 70% della SAU totale	20
Azienda con superficie vitata maggiore del 60% della SAU totale	15
Azienda con superficie vitata maggiore del 50% della SAU totale	10
Azienda con superficie vitata maggiore del 40% della SAU totale	5
Conduttore di età inferiore ai 40 anni	20

A parità di punteggio prevale il conduttore più giovane.

Per la determinazione dell'età si considera il titolare della ditta individuale; nel caso delle società l'età è riferita al legale rappresentante.

7. Graduatoria

Le domande presentate e risultate approvate vanno a costituire una graduatoria regionale.

Tali domande sono ammesse al finanziamento, con atto dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali, secondo l'ordine di tale graduatoria fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista nell'esercizio finanziario relativo alla campagna vitivinicola di riferimento. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, provenienti dalle dotazioni regionali delle altre misure del Programma Nazionale di Sostegno, potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili attingendo dalla stessa graduatoria. Le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile non possono essere inserite nella eventuale graduatoria dell'esercizio finanziario successivo e per essere ammesse alla misura devono ripresentare l'istanza

8. Presentazione delle domande

La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata all'Organismo Pagatore secondo le modalità operative stabilite da AGEA Coordinamento in accordo con le Regioni.

La domanda deve contenere almeno :

- l'indicazione dell' unità vitata ;
- la varietà di vite coltivata e la categoria di vino dalla stessa ottenuto
- la resa media
- la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per la misura nella campagna precedente per la stessa unità vitata.

- o la dichiarazione dell'adesione alla misura agroambientale 214 del PSR (azioni 1 e 2). Ciò al fine di determinare riduzioni dell'aiuto ammissibile, di cui al successivo punto 9, in ordine alla non sovrapposizione degli aiuti comunitari.

Relativamente alle procedure inerenti la presentazione delle domande, l'istruttoria, i controlli, l'approvazione delle stesse e la gestione del flusso di informazioni sono definite con successivo atto dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte d'intesa con l'Organismo pagatore.

9. Determinazione dell'aiuto

L'aiuto forfetario ad ettaro, di cui all'articolo 103 novodecies del Regolamento CE n. 1234/07, non può superare il 50% della somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito.

L'ammontare dell'aiuto viene determinato sulla base dei criteri individuati dal Comitato di cui all'art. 7 del DM 9258 del 23 dicembre 2009 di seguito indicati.

La perdita di reddito è data dalla resa media del vigneto per il prezzo medio delle uve e in particolare :

- la resa media viene calcolata a livello regionale per le due tipologie produttive (uve per vino a denominazioni di origine e uve per vino comune) tenendo conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime 5 campagne ad esclusione della campagna con resa più alta e di quella con resa più bassa;
- il prezzo medio delle uve viene calcolata a livello regionale per le due tipologie produttive (uve per vino a denominazioni di origine e uve per vino comune) sulla base dei prezzi rilevati nella campagna di riferimento da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata ai sensi della normativa del Fondo di solidarietà nazionale. Il prezzo medio per tipologia è stato ottenuto ponderando i prezzi dei singoli vitigni più rappresentativi sulla base delle superfici realmente investite.

Sulla base di tale criterio il reddito medio stimato è il seguente:

	prezzo medio €/quintale	resa media q/ettaro	reddito medio €/ettaro
Uva per vino comune	22,05	69	1.521
Uva per vino DO	73,28	87,7	6426

I costi di vendemmia verde manuale sono stimati in € 8 per quintale in base alla resa media regionale.

	Costi vendemmia manuale €/ettaro
Uva per vino comune	552
Uva per vino DO	701,6

Ne deriva la determinazione dell'importo massimo del sostegno, riportata di seguito:

	Reddito medio €/ettaro	Costi vendemmia manuale €/ettaro	Importo massimo del sostegno €/ettaro
Uva per vino comune	1.521	552	1.036
Uva per vino DO	6426	701,6	3.564

L'importo del sostegno forfetario ad ettaro, per le uve provenienti da superfici non iscritte a denominazioni di origine è fissato in 1.000 €.

In riferimento al comma 4 dell'art. 103 novodecies del reg. Ce 1234/07 e al contempo per allargare ad un maggior numero di aziende l'accesso all'aiuto, l'importo del sostegno forfetario ad ettaro, per le uve provenienti da superfici iscritte a denominazioni di origine, è fissato prudenzialmente a 3.200 €, considerando le rese di fascia più bassa delle DO piemontesi.

Nel caso delle aziende che sottopongono i vigneti agli impegni dell'azione 214.1 "applicazione delle tecniche di produzione integrata" ai sensi della misura 214 del PSR 2007-2013 del Piemonte, non è possibile riconoscere il premio agroambientale a causa dell'adesione alla misura della vendemmia verde.

10. Pagamento

Gli aiuti sono erogati direttamente dall'Organismo pagatore al produttore in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

Il premio è corrisposto per una superficie definita in conformità dell'art. 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, nel modo seguente:

"la una superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari".

Pertanto l'importo effettivamente erogabile potrà essere definito effettivamente dopo l'esecuzione della misurazione così descritta.

Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde e in particolare, nel caso di calamità naturali, così come definite dal reg. CE n. 1857/2006. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.